

## Legge sull'e-government (LEGov)

Del [Data]

---

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	<b>177.100</b>
Modificato:	370.100   490.000
Abrogato:	–

---

### I.

#### 1. Disposizioni generali

**Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente legge disciplina:

- a) i principi dell'attività amministrativa fondata sull'impiego di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b) le basi per la collaborazione intracantonale e intercantonale nonché per la collaborazione con la Confederazione in questo settore;
- c) l'organizzazione, l'esercizio e l'utilizzo del portale cantonale di e-government nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

**Art. 2**            Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si applica alle autorità amministrative cantonali.

<sup>2</sup> Per le autorità regionali e comunali, i tribunali e gli istituti autonomi di diritto pubblico nonché altri enti incaricati di compiti di diritto pubblico fanno stato le disposizioni relative ai servizi di base e al portale di e-government, nella misura in cui utilizzino questi ultimi per la fornitura digitale di prestazioni delle autorità.

**Art. 3**            Definizioni

<sup>1</sup> Nella presente legge si intende per:

- 
- a) utente: una persona fisica che dispone di un account elettronico;
  - b) account elettronico: account digitale per il ricorso a prestazioni delle autorità di autorità ed enti pubblici;
  - c) prestazione delle autorità: un'attività fornita o un risultato fornito da un'autorità in seguito a una procedura avviata da essa stessa o dall'utente;
  - d) servizio di base: un servizio basato sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che costituisce una base comune e trasversale per altre prestazioni delle autorità che si fondano su di esso;
  - e) applicazione specifica: applicazione informatica nella quale vengono elaborati dati specifici;
  - f) dati specifici: dati che vengono elaborati in relazione a prestazioni delle autorità a cui è stato fatto ricorso;
  - g) dati dell'account: dati salvati nell'account elettronico.

## 2. Principi

### Art. 4 Fornitura digitale di prestazioni

<sup>1</sup> Il Cantone promuove la fornitura digitale di prestazioni delle autorità.

<sup>2</sup> Esso provvede affinché sia possibile utilizzare in modo semplice e senza barriere le prestazioni delle autorità in forma digitale. Limitazioni proporzionate sono ammesse, segnatamente per motivi di redditività, di fattibilità tecnica o di sicurezza dei dati.

<sup>3</sup> Esso provvede affinché le prestazioni delle autorità continuino a essere disponibili in forma non digitale. Sono ammesse delle deroghe se si tiene conto degli interessi di persone che non possono utilizzare il canale digitale.

### Art. 5 Conclusione di convenzioni

<sup>1</sup> Il Governo può concludere con altri enti pubblici e organizzazioni convenzioni sulla collaborazione nel settore della digitalizzazione.

### Art. 6 Partecipazioni

<sup>1</sup> A scopo di acquisto e impiego comuni di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione il Cantone può costituire persone giuridiche di diritto pubblico o privato oppure partecipare a una tale persona giuridica.

<sup>2</sup> Gli enti incaricati di compiti pubblici devono detenere una partecipazione maggioritaria di queste imprese.

---

**Art. 7**            Dati amministrativi accessibili a tutti

<sup>1</sup> Le autorità amministrative cantonali possono mettere a disposizione per il libero utilizzo dati che rilevano o elaborano nel quadro dell'adempimento dei compiti loro attribuiti dalla legge e che sono stati salvati in forma digitale e disponibili in modo strutturato sotto forma di collezioni.

<sup>2</sup> Non vengono resi accessibili al pubblico in questo modo:

- a) dati che in virtù di altri atti normativi non vengono pubblicati o vengono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative alla protezione dei dati, ai diritti d'autore, al segreto statistico, al segreto fiscale, alla protezione delle informazioni, agli emolumenti e ai registri ufficiali;
- b) dati la cui preparazione ai fini della messa a disposizione è correlata a un onere sproporzionato.

<sup>3</sup> I dati sono messi a disposizione su reti accessibili al pubblico gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile da una macchina e in formato aperto.

<sup>4</sup> Le autorità amministrative cantonali non sono tenute a verificare l'esattezza, la completezza e la plausibilità dei dati destinati alla pubblicazione o a verificarne altri elementi.

**Art. 8**            Delega di compiti

<sup>1</sup> Se un'autorità amministrativa cantonale affida l'elaborazione di dati o la gestione di soluzioni informatiche a terzi tramite convenzione, condizioni o in altro modo essa deve garantire che:

- a) il mandatario rispetti almeno i medesimi requisiti rispettati da essa stessa per quanto riguarda la protezione dei dati nonché la sicurezza dei dati e d'esercizio;
- b) l'adempimento di compiti statali sia garantito senza pregiudizi sensibili anche se il mandatario non rispetta gli accordi conclusi o cessa la propria attività.

### **3. Servizi di base**

**Art. 9**            Servizi di base

<sup>1</sup> Il Cantone provvede ai servizi di base e li mette a disposizione di terzi conformemente all'articolo 10 capoverso 2.

<sup>2</sup> I servizi di base vengono introdotti gradualmente. Essi comprendono segnatamente:

- a) un portale di e-government per informazioni e prestazioni delle autorità;
- b) un servizio per lo scambio di comunicazioni e documenti con le autorità;
- c) una gestione centralizzata delle identità degli utenti e una piattaforma centrale di autenticazione.

<sup>3</sup> Il Governo può prevedere altri servizi di base.

---

**Art. 10** Utilizzo

<sup>1</sup> Le autorità amministrative cantonali utilizzano i servizi di base per offrire online prestazioni delle autorità.

<sup>2</sup> Le autorità regionali e comunali, i tribunali e gli istituti autonomi di diritto pubblico nonché altri enti incaricati di compiti di diritto pubblico possono utilizzare i servizi di base per offrire prestazioni delle autorità in forma digitale.

<sup>3</sup> Il Governo può estendere o limitare l'obbligo o il diritto di utilizzo.

**Art. 11** Assunzione dei costi

<sup>1</sup> Il Cantone si assume i costi per lo sviluppo e l'esercizio dei servizi di base.

<sup>2</sup> Le autorità che utilizzano i servizi di base conformemente all'articolo 10 capoverso 2 per la fornitura di prestazioni delle autorità devono partecipare ai costi. L'ammontare della partecipazione ai costi si calcola in base al tipo e all'entità dei servizi di base utilizzati.

<sup>3</sup> Il Governo conclude con le autorità convenzioni relative all'offerta di prestazioni delle autorità in forma digitale e alla partecipazione ai costi.

## 4. Portale di e-government

### 4.1. PORTALE

**Art. 12** Scopo e sviluppo

<sup>1</sup> Il portale di e-government permette l'evasione delle pratiche con l'amministrazione tramite internet.

<sup>2</sup> Per l'esercizio del portale di e-government deve essere garantito che:

- a) gli utenti vengano autenticati e autorizzati in base ai requisiti posti alle pratiche da evadere;
- b) sia garantita l'infrastruttura tecnica di sicurezza, inclusa la comunicazione criptata tra autorità e utenti;
- c) l'accesso alle pratiche sia concesso esclusivamente agli utenti e ai membri delle autorità autorizzati;

<sup>3</sup> Le prestazioni delle autorità disponibili tramite il portale di e-government e i presupposti per poterle utilizzare devono essere resi noti dalle autorità.

**Art. 13** Costi di utilizzo

<sup>1</sup> Per gli utenti l'utilizzo del portale di e-government è gratuito.

<sup>2</sup> I costi per i mezzi elettronici di identificazione e per la procedura ufficiale di identificazione sono a carico degli utenti. Il Governo può prevedere eccezioni.

---

<sup>3</sup> Per prestazioni od oneri che vanno oltre l'utilizzo ordinario del portale di e-government, segnatamente diritti d'accesso supplementari o particolari interventi tecnici, il Governo può prevedere un emolumento.

#### **Art. 14** Account elettronico

<sup>1</sup> L'account elettronico consente l'utilizzo di prestazioni delle autorità con i medesimi dati dell'account. Esso garantisce una sufficiente autenticazione degli utenti.

<sup>2</sup> Gli utenti devono autenticarsi per poter utilizzare le prestazioni delle autorità. A seconda del bisogno di protezione della prestazione delle autorità richiesta sono previsti livelli di fiducia differenti.

<sup>3</sup> Il Governo disciplina le modalità della procedura di autenticazione e dei livelli di fiducia.

#### **Art. 15** Rappresentanze

<sup>1</sup> Tramite il portale di e-government gli utenti possono autorizzare altre persone che dispongono di un account elettronico a rappresentarli a loro nome e per loro conto nell'utilizzo di prestazioni delle autorità.

<sup>2</sup> Le unità IDI conformemente alla legge federale sul numero d'identificazione delle imprese <sup>1)</sup> e le persone giuridiche senza numero d'identificazione delle imprese (numero IDI) possono utilizzare le prestazioni delle autorità per il tramite di utenti autorizzati alla rappresentanza.

<sup>3</sup> Il Governo disciplina le modalità di comprova del potere di rappresentanza. Tale comprova può essere fornita in modo differente a seconda del livello di fiducia.

#### **Art. 16** Chiusura e limitazione

<sup>1</sup> L'utente può in ogni momento richiedere la chiusura dell'account elettronico.

<sup>2</sup> Previa comunicazione il Cantone può chiudere l'account elettronico o limitare l'accesso al portale di e-government o a singole prestazioni delle autorità se:

- a) vi sono indizi concreti relativi a un abuso da parte dell'utente;
- b) l'utente da almeno due anni non ha più usato l'account elettronico.

<sup>4</sup> Con la chiusura dell'account elettronico vengono cancellati i dati esistenti nell'account.

## 4.2. PROTEZIONE DEI DATI

#### **Art. 17** Dati dell'account

<sup>1</sup> L'account elettronico contiene almeno i seguenti dati dell'utente:

- a) nome ufficiale;
- b) indirizzo e-mail;

---

<sup>1)</sup> RS [431.03](#)

- 
- c) data di nascita;
  - d) nome utente e password;
  - e) un numero d'identificazione (ID dell'account) generato automaticamente in sede di allestimento, non modificabile e non significativo.

<sup>2</sup> In caso di rappresentanza di unità IDI e di persone giuridiche senza numero IDI devono essere indicati inoltre la ragione sociale e, se esistente, il numero IDI.

<sup>3</sup> Altri dati personali possono essere registrati su base volontaria.

#### **Art. 18**            Dati specifici

<sup>1</sup> I dati specifici vengono elaborati nell'applicazione specifica secondo il diritto applicabile nel caso concreto.

<sup>2</sup> I dati specifici vengono salvati provvisoriamente sul portale di e-government affinché l'autorità e l'utente possano consultarli.

#### **Art. 19**            Collegamento

<sup>1</sup> Per rendere possibile l'utilizzo di prestazioni delle autorità l'account elettronico viene collegato con le applicazioni specifiche. A tale scopo i dati dell'account vengono armonizzati con i dati dell'applicazione specifica. Il collegamento può rendere necessario l'inserimento di ulteriori dati.

<sup>2</sup> Gli utenti che dispongono di un'unità d'identificazione elettronica riconosciuta possono collegare quest'ultima con l'account elettronico.

<sup>3</sup> Per il collegamento i dati possono essere salvati provvisoriamente nell'account elettronico.

<sup>4</sup> Il Governo disciplina le modalità di attuazione tecnica e di riconoscimento di unità d'identificazione elettroniche nel rispetto delle direttive del diritto federale.

#### **Art. 20**            Accesso a registri

<sup>1</sup> Le autorità possono consultare i dati della piattaforma di dati cantonale conformemente alla legge sui registri degli abitanti e su altri registri delle persone e degli oggetti<sup>1)</sup> e istituire una funzione di notifica sistematica per:

- a) l'identificazione di utenti;
- b) il chiarimento della competenza.

<sup>2</sup> Grazie a una procedura automatizzata le autorità possono prendere visione di dati di altri registri ufficiali necessari per adempiere ai loro compiti se l'utente ha acconsentito alla consultazione degli stessi.

---

<sup>1)</sup> [CSC 171.200](#)

---

<sup>3</sup> Le consultazioni possono essere effettuate tramite il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti<sup>1)</sup>, se l'autorità che effettua la consultazione è autorizzata a utilizzare il numero d'assicurato per adempiere ai propri compiti o se nel caso concreto l'utente ha acconsentito all'utilizzo.

**Art. 21** Registrazione a protocollo

<sup>1</sup> Gli accessi all'account elettronico vengono protocollati per garantire l'esercizio dell'account elettronico e per permettere all'utente di ottenere una panoramica delle operazioni effettuate.

<sup>2</sup> Il Governo disciplina i dettagli della registrazione a protocollo, la presa in visione dei dati registrati e il periodo di conservazione.

### 4.3. RESPONSABILITÀ

**Art. 22** Esercizio del portale di e-government

<sup>1</sup> L'unità amministrativa competente garantisce l'esercizio amministrativo del portale di e-government. Essa decide in particolare in merito al rifiuto o alla limitazione dell'accesso al portale di e-government o a singole prestazioni delle autorità nonché in merito alla chiusura dell'account elettronico.

<sup>2</sup> Il Dipartimento competente per l'informatica è responsabile per l'esercizio tecnico, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo tecnico del portale di e-government. Esso adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per la protezione dei dati e per la protezione da accessi da parte di terzi non autorizzati.

**Art. 23** Offerta di prestazioni delle autorità tramite il portale di e-government

<sup>1</sup> Le autorità che offrono prestazioni delle autorità tramite il portale di e-government sono responsabili per l'elaborazione dei loro dati conformemente al diritto applicabile nel caso concreto.

<sup>2</sup> Esse stabiliscono il bisogno di protezione per i dati e mediante provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati garantiscono che i dati siano protetti da perdita, furto e modifiche non autorizzate.

<sup>3</sup> Se nell'evasione della pratica sono coinvolte diverse autorità, deve essere designata un'autorità cui viene affidata la responsabilità principale.

---

<sup>1)</sup> RS [831.10](#)

---

**Art. 24** Utenti

<sup>1</sup> Gli utenti sono tenuti a proteggere in modo adeguato il proprio sistema d'informazione, in particolare contro la perdita di dati, virus o altro malware nonché contro accessi non autorizzati e manipolazioni di dati inammissibili.

<sup>2</sup> Il Governo concretizza i diritti e i doveri degli utenti.

**Art. 25** Responsabilità in caso di danni

<sup>1</sup> Il Cantone e le autorità che offrono prestazioni delle autorità tramite il portale di e-government non rispondono di inoltri tardivi o di altre omissioni riconducibili alla mancata funzionalità del portale di e-government o a sistemi di trasmissione collegati con quest'ultimo.

## 4.4. PROTEZIONE GIURIDICA

**Art. 26** Protezione giuridica

<sup>1</sup> Contro decisioni relative al rifiuto o alla limitazione dell'accesso al portale di e-government o a singole prestazioni delle autorità nonché relative alla chiusura dell'account elettronico può essere sollevata opposizione all'autorità competente entro dieci giorni.

<sup>2</sup> Contro decisioni su opposizione è data facoltà di ricorso scritto al Tribunale amministrativo, entro 30 giorni dal recapito della decisione.

<sup>3</sup> La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa<sup>1)</sup>.

## II.

### 1.

L'atto normativo "Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)" CSC [370.100](#) (stato 1 gennaio 2019) è modificato come segue:

#### **Titolo dopo titolo 2. (modificato)**

### **2.1. Direzione della procedura, ricusazione–e, **definizioni**, termini e scambio di atti giuridici per via elettronica**

#### **Titolo dopo Art. 6c (nuovo)**

### **2.1.2.a Definizioni**

---

<sup>1)</sup> CSC [370.100](#)

---

### **Art. 6d (nuovo)**

Istanza

<sup>1</sup> Sono considerati istanza i provvedimenti delle parti nel quadro di una procedura dinanzi alle autorità nel campo d'applicazione della presente legge i quali puntano a un determinato effetto giuridico.

### **Art. 6e (nuovo)**

Sistema di trasmissione

<sup>1</sup> È considerato sistema di trasmissione un dispositivo tecnico che permette lo scambio elettronico di informazioni tra le parti e le autorità.

<sup>2</sup> Il sistema di trasmissione deve garantire che:

- a) l'autore possa essere attribuito in modo sicuro a un'istanza o una decisione;
- b) le istanze e le decisioni siano immutabili;
- c) la ricezione e la consultazione di istanze e decisioni possano essere stabilite in modo preciso.

### **Art. 6f (nuovo)**

Forma scritta

<sup>1</sup> Nei casi in cui la presente legge richiede la forma scritta, l'istanza o la decisione deve essere firmata di proprio pugno. Per la notificazione di decisioni il Governo può prevedere eccezioni all'obbligo della firma.

<sup>3</sup> La forma elettronica è equiparata a quella scritta se avviene secondo le direttive della presente legge.

## **Titolo dopo Art. 6f (nuovo)**

### **2.1.2.b Scambio di atti giuridici per via elettronica**

#### **Art. 6g (nuovo)**

Inoltro di istanze per via elettronica

<sup>1</sup> Le istanze possono essere inoltrate per via elettronica se l'autorità è collegata a un sistema di trasmissione.

<sup>2</sup> In procedure di prima istanza le autorità possono ammettere l'inoltro di istanze per le quali la legge non richiede la firma scritta al di fuori di un sistema di trasmissione se:

- a) l'identificazione del mittente è garantita in maniera adeguata;
- b) è garantita l'impossibilità di modificare i dati trasmessi;
- c) in caso di istanze da inoltrare entro un termine prestabilito è possibile stabilire in modo preciso il momento della trasmissione.

---

<sup>3</sup> Il Governo definisce tramite ordinanza i sistemi di trasmissione riconosciuti, i formati ammessi nonché l'organizzazione tecnica della trasmissione. Esso disciplina la trasmissione di allegati non idonei a un inoltro per via elettronica.

#### **Art. 7 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)**

<sup>1bis</sup> In sede di notificazione per via elettronica, la comunicazione è considerata avvenuta al momento della prima consultazione da parte del destinatario o della rappresentanza tramite il sistema di trasmissione, tuttavia al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione al rispettivo recapito elettronico.

#### **Art. 8a (nuovo)**

In caso di inoltro per via elettronica

<sup>1</sup> Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui il sistema informatico dell'autorità rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell'istanza.

<sup>2</sup> Se il sistema informatico non è raggiungibile, il termine in corso è prorogato al giorno successivo, quando sarà di nuovo raggiungibile. Se il giorno successivo cade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto dallo Stato il termine scade il successivo giorno feriale.

<sup>3</sup> La non raggiungibilità del sistema informatico deve essere resa plausibile dalla parte interessata.

#### **Art. 8b (nuovo)**

Inoltro successivo in formato cartaceo

<sup>1</sup> L'autorità può richiedere l'inoltro successivo in formato cartaceo se dal profilo tecnico non è possibile elaborare l'istanza o se sono necessari dei documenti per verificare l'autenticità.

<sup>2</sup> L'autorità fissa alla parte un termine adeguato per l'inoltro successivo, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza.

#### **Art. 17 cpv. 1 (modificato), cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo), cpv. 4 (nuovo)**

<sup>1</sup> Gli interessati alla procedura hanno diritto di prendere visione degli atti. **La presa in visione degli atti può essere concessa in forma elettronica.**

<sup>1bis</sup> Alle persone registrate nel sistema di trasmissione può essere concessa la presa in visione degli atti tramite lo stesso sistema.

<sup>4</sup> Il Governo disciplina le modalità e i requisiti di sicurezza posti alla presa in visione degli atti in forma elettronica.

#### **Art. 23 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)**

Comunicazione della decisione in forma scritta (titolo modificato)

---

<sup>2</sup> L'autorità può obbligare le parti che si presentano assieme ~~ad~~ indicare un recapito **postale comune o un recapito elettronico in un sistema di trasmissione.**

<sup>3</sup> Qualora una parte non sia domiciliata in Svizzera, l'autorità può obbligarla ad indicare un domiciliatario in Svizzera **o un recapito elettronico nel sistema di trasmissione.**

### **Art. 23a (nuovo)**

Comunicazione per via elettronica

<sup>1</sup> Le decisioni possono essere comunicate per via elettronica tramite un sistema di trasmissione se la parte o la sua rappresentanza è registrata nel sistema di trasmissione e ha acconsentito alla comunicazione elettronica.

<sup>2</sup> Le decisioni comunicate per via elettronica devono poter essere attribuite in modo sicuro all'autorità e devono essere immutabili. Esse contengono i nomi delle persone che agiscono per l'autorità.

<sup>3</sup> Il Governo disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica e del consenso.

### **Art. 33 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo)**

<sup>1</sup> Le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere una richiesta e una motivazione. **Esse devono essere inoltrate, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente.**

<sup>2</sup> ~~Esse-~~**Le memorie in formato cartaceo** devono essere firmate e inoltrate in duplice copia, ~~allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata.~~

<sup>2bis</sup> L'inoltro di istanze per via elettronica deve avvenire tramite un sistema di trasmissione. L'autenticazione sostituisce la firma autografa.

### **Art. 38 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo)**

<sup>1</sup> Le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere ~~il pe-~~  
~~tito, la fattispecie-~~ **una richiesta** e una motivazione. **Esse devono essere inoltrate, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente.**

<sup>2</sup> ~~Esse-~~**Le memorie in formato cartaceo** devono essere firmate e inoltrate in duplice copia, ~~allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente.~~

<sup>2bis</sup> L'inoltro di istanze per via elettronica deve avvenire tramite un sistema di trasmissione. L'autenticazione sostituisce la firma autografa.

## **2.**

L'atto normativo "Legge sulla gestione degli atti e sull'archiviazione (LGAA)" CSC [490.000](#) (stato 1 novembre 2016) è modificato come segue:

---

**Art. 5a (nuovo)**

Cambio del supporto

<sup>1</sup> Le autorità possono trasformare atti inoltrati in formato cartaceo in atti elettronici e viceversa.

<sup>2</sup> Il Governo disciplina le condizioni alle quali le versioni digitalizzate di documenti inoltrati in formato cartaceo possono essere considerate originali.

**III.**

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

**IV.**

[Clausola di pubblicazione e di entrata in vigore]